

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

(VARALLO, Corso Roma n.35)

Convenzione per il conferimento all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia della funzione fondamentale in materia di Pianificazione urbanistica e di edilizia privata da parte dei Comuni di Campertogno, Cravagliana, Rassa.

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno duemilaventiquattro, nella Sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia in Varallo, con la presente convenzione, tra i signori:

- PIETRASANTA FRANCESCO, nato a VARALLO, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore **dell'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA** (codice fiscale: 82003830021), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;
- GIUBERTONI MIRIAM, nata a Varallo, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CAMPERTOOGNO** (codice fiscale: 00432380020), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- DEBERNARDI LUCA, nato a Varallo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CRAVAGLIANA** (codice fiscale: 82001010022), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- BARBAGLIA MICHELE, nato a Biella, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RASSA** (codice fiscale: 82001810025), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 5/4/2014 i Comuni di ALAGNA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, BREIA, CAMPERTOOGNO, CARCOFORO, CELLIO, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE, POSTUA, QUARONA, RASSA, RIMA S. GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA hanno costituito l'Unione Montana di Comuni denominata UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i comuni di Campertogno, Cravagliana, Rassa hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale in materia di **Pianificazione urbanistica e di edilizia privata**. L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia è individuata quale ente capofila.
2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni comunali riguardanti la pianificazione urbanistica, la partecipazione alla pianificazione territoriale, la gestione dell'attività edilizia, ai sensi della normativa vigente.
3. Nel dettaglio la presente convenzione comprende:
 - Gestione delle pratiche di edilizia privata quali CIL, CILA, SCIA e rilascio di Permessi di Costruire;
 - Gestione del portale Geotecsue di Siscom;
 - Rilascio dei Certificati di destinazione Urbanistica
 - Esercizio delle funzioni inerenti la Commissione Locale per il Paesaggio attraverso la Commissione già costituita presso l'Unione;
 - Gestione dell'iter autorizzativo per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
 - Esercizio delle funzioni inerenti l'Organo Tecnico per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), attraverso la Commissione già costituita presso l'Unione
 - Gestione Accessi agli Atti sulle pratiche edilizie;
 - Gestione iter autorizzativi per sanatorie e compatibilità ambientali, rilevazione abusi edilizie e calcolo relative sanzioni, preparazione bozze per eventuali ordinanze di demolizione;
 - Monitoraggi istat mensili e invii trimestrali delle Autorizzazioni Paesaggistiche in Regione;
 - Predisposizione atti di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti art.17bis della L.R.56/77 e s.m.i.;
 - Vigilanza sull'attività edilizia.
 - Servizi in materia statistica.
4. I ruoli, la modalità di gestione e la spesa a carico del Comune per la predisposizione atti di adozione e approvazione, nonché la gestione delle relative procedure, riguardanti la formazione di un nuovo Piano Regolatore Generale e delle varianti artt. 15-15bis-16-16bis-17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dovranno essere disciplinati con successivo specifico atto tra le parti;

ART. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La gestione associata della funzione **Pianificazione urbanistica e di edilizia privata** persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - b) assicurare l'economicità dei servizi associati, attraverso la gestione integrata efficace ed

efficiente degli stessi;

- c) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti;
- d) assicurare la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- e) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

ART. 3

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la sottoscrizione della stessa.
2. Dalla data della sottoscrizione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi in particolare di un unico ufficio per la pianificazione, un unico servizio per l'edilizia privata e di una unica Commissione Locale per il Paesaggio, già istituita presso l'Ente.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica; i provvedimenti che comportano assunzione di spesa straordinaria a carico del comune interessato devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito e della copertura finanziaria, ferma restando la competenza formale dell'Unione, restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
5. L'Unione utilizza le risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato all'art.5 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
7. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, è nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione e gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

ART. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
2. La dotazione organica, l'organigramma della funzione Pianificazione urbanistica e di edilizia

privata sono annualmente determinate nell'ambito delle risorse umane dell'Unione e per il corrente anno sono individuate nel responsabile del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente e nell'istruttore tecnico assegnato a tale settore: non è previsto personale comandato dai comuni.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti, spese di personale sostenute o da sostenere da parte dell'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene con una quota fissa annuale pari ad € 3.000,00 per ogni Comune ed in una quota variabile calcolata sulla natura e il numero di pratiche gestite come da prospetto allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta sentiti i comuni interessati.
4. Con riguardo ai costi relativi alla pianificazione generale, alla pianificazione operativa/attuativa, i costi gravano sul Comune o sui Comuni di volta in volta interessati.
5. La gestione finanziaria della funzione avviene sulla base di una previsione annuale e di un rendiconto di gestione approvato dal responsabile del Servizio che costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
6. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:
 - a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il rendiconto di gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
7. Il bilancio preventivo annuale determina l'obbligo dei comuni aderenti di assumere l'impegno e di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento.
8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione della funzione in oggetto aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.
9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza per quel che riguarda la quota fissa entro il 31 gennaio dell'anno di competenza mentre il versamento della quota variabile sarà effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - CONFERENZA DEI SINDACI

1. L'Ufficio Tecnico/Urbanistico sarà ubicato presso la sede dell'Unione in Varallo Corso Roma 35.
2. Per l'esame delle problematiche concernenti le funzioni del servizio è istituita la Conferenza dei

Sindaci dei Comuni aderenti, composta dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, e dai Sindaci o delegati dei Comuni aderenti alla funzione.

3. La Conferenza dei Sindaci ha competenza in materia di:

- a) criteri di riparto delle spese di personale, di gestione e di funzionamento;
- b) approvazione budget preventivo e consuntivo di spesa;
- c) verifica dello stato d'attuazione degli obiettivi;
- d) organizzazione e funzionamento del servizio associato e del personale addetto allo stesso;

ART. 7

BENI MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- a) i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- b) beni, mobili, arredi e dotazione tecnologica di base in possesso dell'Unione.

ART. 8

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. Preso atto che i Comuni di Campertogno, Cravagliana e Rassa hanno già delegato con precedente convenzione Rep. 190 del 29.4.2022 in scadenza al 31.12.2023 il servizio sarà attivo senza soluzione di continuità in attesa del perfezionamento degli atti.

2. La presente convenzione avrà durata dal 1.1.2024 al 31.12.2025.

3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente, almeno una volta all'anno, l'andamento della presente convenzione.

ART. 9

RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la definizione concordata di specifici accordi che destinino le risorse e le attività in oggetto.

2. Il recesso di un Comune può far venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Convenzione per il conferimento all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia della funzione fondamentale in materia di Pianificazione urbanistica e di edilizia privata.

Allegato 1)

Determinazione copertura costi per la gestione associata della Funzione: pianificazione urbanistica ed edilizia privata

Quota fissa annuale: 3.000,00 €

Quota variabile:

- C.D.U.: 30,00€
- C.I.L./C.I.L.A.: 30,00€
- S.C.I.A.: 50,00€
- AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE/COMPATIBILITA' AMBIENTALE: 50,00€
- S.C.I.A. complesse con vincoli (N.O. idraulico/parco/SIC/ZPS/paesaggistico) - S.C.I.A. in sanatoria: 100,00€
- PERMESSI DI COSTRUIRE: €. 150,00
- PARERE ORGANO TECNICO: si rimanda al tariffario specifico
- Le trasferte effettuate su richiesta avranno un costo di 50€ cadauna